




**REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI
APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI
DEL D.LGS. 50/2016**

Storia delle Revisioni

Versione	Data	Motivo/Riferimento
1.0	24/1/2017	Prima emissione
2.0	22/11/2017	Adeguamento a Correttivo Codice Appalti n. 56 del 19/4/17 e introduzione Fondo Economale FONDIR
3.0	19/7/2018	Adeguamento a Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. ed al nuovo GDPR
3.1	17/7/2019	Introduzione nuova Piattaforma e-procurement
4.0	19/10/2021	Aggiornamento al D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i.

Ciclo di approvazione vers. 4.0

Controllato	DIREZIONE FONDIR 19/10/2021	Il Direttore 
Approvato	PRESIDENZA FONDIR 19/10/2021	Il Presidente 



Sommario

Premessa	3
ART. 1 - Principi in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture – Determina a contrarre.....	3
ART. 3 - Responsabile del procedimento	6
ART. 4- Principi generali in tema di pubblicità, obblighi di informazione, garanzie e penali	6
ART. 5 - Fondo economale.....	6
ART. 6 - Limitazioni alla partecipazione alle procedure di affidamento	8
ART. 7 - Procedure per gli affidamenti diretti ex art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i.	8
ART. 8 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	9
ART. 9 - Albo fornitori	11
ART.10 - Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori.....	12
ART. 11 - Decadenza dell'iscrizione dall'Albo fornitori	12
ART. 12 - Stipulazione del contratto - verifiche e garanzie	13



Premessa

Il presente Regolamento, che supera e sostituisce precedenti Regolamenti, prassi, usi e consuetudini fin qui seguite dal Fondo, disciplina le modalità di acquisizione di lavori, forniture e servizi da parte di FONDIR - Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario - soggetto giuridico avente natura privatistica istituito ex art. 36 del codice civile, ai sensi dell'art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie così come determinate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, "Codice").

Il presente Regolamento, pertanto, trova applicazione soltanto per gli appalti di lavori, servizi e forniture aggiudicati mediante le procedure semplificate previste dall'art. 36 del Codice e s.m.i., nel rispetto delle Linee-Guida n. 4 di cui alla Deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e s.m.i., nonché mediante le procedure semplificate previste dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021.

Nei contratti di fornitura di beni e servizi è previsto che il fornitore assicuri tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegni a comunicare il numero di conto corrente dedicato sul quale conferire i corrispettivi ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Si applicano le soglie di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/07, modificato dal comma 1 dell'art. 12 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, circa il pagamento di forniture di beni e servizi in contanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si rimanda alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 1 - Principi in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture – Determina a contrarre

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento deve altresì avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di adeguata pubblicità e rotazione, permettendo l'accesso alla fornitura, ove possibile, anche alle micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 50/2016 ed in rispondenza al bando o alla lettera d'invito e relativo disciplinare e capitolato, a seconda della procedura prescelta.



In conformità a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4/2016, per le procedure sotto soglia comunitaria si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti (quello precedente e quello attuale) abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente, in considerazione:

- della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento;
- del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 1, lett. a), alinea 2.1, del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021.

Le procedure volte alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne di FONDIR ed in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, al fine di favorire l'accesso all'affidamento alle micro, piccole e medie imprese, si procede, ove possibile, alla suddivisione in lotti funzionali - come definiti all'art. 3, comma 1, lett. qq) - ovvero in lotti prestazionali - come definiti all'art. 3, comma 1, lett. ggggg).

L'acquisizione è in ogni caso preceduta dall'adozione di una specifica Determinazione a contrarre adottata dal soggetto abilitato (a titolo esemplificativo, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Direttore del Fondo, o da altro soggetto munito di poteri) contenente:

- i riferimenti del RUP (Responsabile del Procedimento, di norma identificabile nel Direttore del Fondo);
- gli elementi essenziali del contratto e le ragioni che hanno indotto il Fondo a procedere all'affidamento;
- l'importo massimo stimato per l'affidamento e la copertura finanziaria;
- i criteri di selezione degli operatori economici;



- i criteri di selezione delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 96 del Codice);
- l'indicazione della procedura di scelta del contraente che si intende adottare tra quelle previste dal Codice: aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione (artt. 36,60, 61, 62, 63,64 e 65del Codice);
- l'eventuale suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, così come definiti all'art. 3, comma 1 del Codice, lett. qq) e ggggg). Nel caso di mancata suddivisione in lotti, la motivazione di tale decisione (art. 51, comma 1).

Nel caso di affidamenti d'importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lett. a) del Codice, si può procedere ad affidamento diretto tramite una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

In ogni caso, dopo l'adozione della determina a contrarre dovrà essere acquisito il CIG presso l'ANAC che dovrà essere riportato su tutta la documentazione relativa alla procedura (ad esempio: gara, invito, comunicazioni, contratti, ecc.).

Art. 2 - Requisiti degli operatori e modalità di verifica

I requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali ove richiesti, devono essere dichiarati dal fornitore in sede di iscrizione all'Albo Fornitori Fondir o, in caso di Indagini di mercato, in sede di manifestazione d'interesse e/o presentazione dell'offerta.

I requisiti dichiarati dagli operatori economici devono essere verificati dal Fondo prima della stipula del contratto. In casi di urgenza, è possibile procedere alla stipula del contratto prima della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale, purché l'efficacia del contratto sia sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo della verifica (art. 32 comma 7 del Codice).

In conformità a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4/2016, sono previste modalità diversificate di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, in base alle seguenti fasce d'importo dell'affidamento:

0-5.000,00 €	- Casellario ANAC - DURC; - Sussistenza requisiti speciali ove richiesti; - Eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (art.1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)
5.000-20.000,00 €	- Casellario ANAC - DURC;



	<ul style="list-style-type: none">- Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice;- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4);- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4);- Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b);- Sussistenza requisiti speciali ove richiesti;- Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)
Oltre 20.000,00 €	<ul style="list-style-type: none">- Casellario ANAC- DURC;- Assenza di tutte i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;- Sussistenza requisiti speciali ove richiesti;- Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

ART. 3 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento deve essere indicato nel primo atto della procedura e svolge tutti i compiti utili alla acquisizione, così come previsti dal presente Regolamento e più in generale dall'art. 31 del Codice e dalle apposite Linee Guida ANAC.

ART. 4 - Principi generali in tema di pubblicità, obblighi di informazione, garanzie e penali

Ai concorrenti sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e sugli esiti delle stesse oltre alla pronta pubblicazione dell'esito della procedura di affidamento sul sito istituzionale del Fondo.

Nel caso di procedure negoziate, sul sito istituzionale del Fondo sono pubblicati, nel rispetto dei principi in tema di *privacy* e di riservatezza del nominativo del partecipante alla gara sino al termine di presentazione delle offerte:

- l'avviso dell'eventuale indagine di mercato o esplorativa;
- l'elenco dei soggetti invitati;
- la Determina di affidamento.

Le garanzie, ove richieste agli operatori economici, devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse del Fondo.

Le eventuali penali devono essere predefinite contrattualmente e determinate proporzionalmente al valore dell'appalto.

ART. 5 - Fondo economale

E' istituito il Fondo economale nel limite di spesa fissato in 1.000,00 euro, va esclusa per l'acquisizione di beni o servizi al pagamento dei quali si deve provvedere immediatamente, non essendo possibile o utile esperire le procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016



nonché quelle disciplinate dal presente Regolamento, per l'esiguità dell'importo e/o per l'urgenza dell'acquisizione.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese cui si può far fronte con il Fondo economale:

a) spese generali, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:

- acquisto di carte o valori bollati, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- pagamenti in contrassegno tramite corriere per la fornitura di beni e servizi;
- iscrizione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;
- spese di rappresentanza;
- inserzioni di carattere obbligatorio per procedure di gara e concorsi bandi, avvisi di gara, avvisi di appalto aggiudicato, ecc.) nonché pagamento delle tasse di gara;
- imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
- pagamenti di quote associative di iscrizione ad Enti, Associazioni, Consorzi, ecc.;
- spese per acquisto di piccole attrezzature, mobili, impianti, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- spese per la manutenzione degli immobili, impianti, mobili, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- spese per la manutenzione degli automezzi, nonché pagamento delle tasse di proprietà sugli stessi e spese per i pedaggi autostradali;
- spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per le autovetture;
- spese di trasporto e/o sdoganamento merci;
- spese per acquisto di stampati, cancelleria, rilegature, materiali di consumo trasporti, facchinaggi;
- spese per piccole consumazioni e rinfreschi;
- abbonamenti a giornali e riviste e spese per l'acquisto di libri e pubblicazioni varie;
- canoni e servizi relativi ad abbonamenti radiofonici, televisivi, telefonici, di rete e affini;
- acconti/saldi di spese per missioni e trasferte del personale;
- acconti/saldi di spese per riunioni degli organi statutari;
- spese per visure ipotecarie, catastali e camerali;
- titoli di viaggio per mezzi di trasporto (quali treni, aerei, bus, metro, taxi e similari) del personale/componenti degli organi statutari;
- spese postali;
- altre spese minute necessarie a garantire, in caso di necessità e urgenza, il regolare funzionamento degli uffici.

b) Spese di rappresentanza, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:



- spese di organizzazione in occasione riunioni o visite ufficiali;
- cerimonie istituzionali;
- spese connesse o strumentali alle precedenti.

La cassa economale può erogare anticipazioni di cassa per le spese indicate ai punti a) e b).

ART. 6 - Limitazioni alla partecipazione alle procedure di affidamento

Non sono consentiti affidamenti a persone fisiche e/o giuridiche i cui Amministratori/Soci/Dipendenti/Sindaci siano essi stessi dipendenti del Fondo o siano legati da relazioni di parentela e affinità, in linea diretta o collaterale fino al quarto grado, con dipendenti ed amministratori del Fondo, salvo i casi di società controllate. Tale limitazione si estende anche ai soggetti che siano legati al Fondo da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa oppure a progetto, o altri rapporti ad essi equiparati, ed ai loro parenti/affini.

La medesima limitazione si applica anche a tutte le fattispecie di conflitto d'interesse come definite nel Regolamento Fondir per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interessi, approvato il 12.6.2018.

ART. 7 - Procedure per gli affidamenti diretti ex art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. Normativa Semplificazioni di cui al D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 e salva diversa determinazione, fino al 30 giugno 2023, per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ferma restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Nei limiti dei predetti importi e requisiti di esperienza pregressa, si può procedere all'affidamento diretto previa valutazione dell'offerta e tenuto conto della qualità e degli eventuali elementi migliorativi, nell'ambito dei prezzi di mercato e della platea dei potenziali offerenti.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, a seguito di determina dell'organo competente e dell'acquisizione del codice CIG ove occorra, svolge una preliminare indagine esplorativa del mercato volta ad identificare le soluzioni disponibili e idonee a soddisfare i fabbisogni di FONDIR e la platea dei potenziali affidatari.



L'operatore economico cui affidare il contratto può essere individuato, oltre che sulla base di indagini di mercato, anche tramite l'Albo Fornitori del Fondo ovvero attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Individuato il soggetto affidatario più idoneo alle esigenze del Fondo, il Responsabile del procedimento procede, anche in modo semplificato, all'emissione dell'ordine di acquisto specificando:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Fatti salvi specifici impedimenti, le parti effettuano lo scambio mediante posta elettronica certificata.

L'eventuale affidamento diretto al contraente uscente, selezionato senza previo confronto concorrenziale, è motivato in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione, ovvero alla luce di altre circostanze di analoga rilevanza.

ART. 8 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, fino al 30 giugno 2023:

- l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, nonché l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, possono avvenire tramite procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, può avvenire tramite procedura negoziata senza bando di cui



all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.

La selezione degli operatori economici da invitare alle predette procedure negoziate deve avvenire nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite Albo fornitori o tramite elenchi di operatori economici, compresi quelli presenti sul Mercato elettronico della PA nel portale www.acquistinretepa.it.

Qualora l'Albo fornitori di FONDIR non comprenda la categoria merceologica riferita al fabbisogno specifico oppure non comprenda la Ditta e/o l'Azienda che si rende opportuno contattare, il RUP ha facoltà di invitare ditte non inserite nel predetto Albo o, viceversa, di non invitare tutte quelle che vi figurano.

Nel caso di invito di ditte non ricomprese nell'Albo fornitori, alle stesse sarà richiesta una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 relativamente ai requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo.

Nel caso di unicità del servizio richiesto e/o di esigenze tecniche di affidamento ad un unico soggetto, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'affidamento, è consentito la procedura negoziata diretta di cui all'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice, giusta motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La procedura ha inizio con la determina a contrarre, nella quale vengono definite, oltre all'esigenze che si intendono soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta dell'offerta.

Le attività descritte si articolano in due fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, nelle modalità di cui alle Linee Guida ANAC;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati.

Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare la propria offerta tramite la Piattaforma telematica di negoziazione in uso a FONDIR.

Tutti gli operatori selezionati sono invitati contemporaneamente.

L'invito contiene:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;



- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP.

All'invito sono allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

La stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che FONDIR indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal richiamato articolo 93.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione sulla base, a scelta, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

Gli esiti della valutazione vengono resi noti in seduta pubblica e sul sito istituzionale del Fondo.

La congruità dei prezzi potrà essere valutata anche attraverso il confronto con dati di Osservatori, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità.

ART. 9 - Albo fornitori

FONDIR attiva una piattaforma tecnologica per la gestione dell'Albo Fornitori secondo le recenti tecnologie di e-procurement.

Gli operatori economici interessati possono iscriversi nell'elenco fornitori, adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzione FONDIR, sezione fondo trasparente, secondo le istruzioni riportate nell'apposita sezione del sito www.fondir.it.



L'iscrizione all'albo Fornitori ha durata annuale. Al termine di tale periodo, viene chiesto al fornitore già iscritto all'Albo di confermare il possesso dei requisiti che lo hanno abilitato all'iscrizione e degli eventuali aggiornamenti. In caso di mancata conferma nel termine richiesto e/o di assenza di uno o più requisiti, FONDIR procederà a comunicare la decadenza dall'iscrizione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

FONDIR si riserva, laddove lo ritenga opportuno, l'eventuale possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per acquisti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, previa abilitazione e secondo le procedure ivi previste.

ART.10 - Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori

Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà di chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori per la tipologia di lavori, forniture di beni e/o servizi per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico-professionale ed economico.

L'avviso che rende nota l'esistenza dell'Albo fornitori e che dettaglia le modalità e i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione è pubblicato sul sito istituzionale FONDIR.

I soggetti interessati all'iscrizione all'elenco fornitori devono presentare la propria candidatura fornendo, ai fini della qualifica, le informazioni richieste relativamente alle categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere qualificati in conformità a quanto indicato nell'avviso che rende nota l'esistenza dell'elenco Fornitori.

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come componente di più compagini societarie.

FONDIR verificherà a campione la correttezza e la veridicità della documentazione caricata dagli operatori economici e dai professionisti.

FONDIR si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti ed eventualmente sospendere l'iscrizione dall'elenco oppure di limitare le categorie merceologiche indicate dai soggetti richiedenti.

Al momento dell'aggiudicazione di un contratto, su richiesta di FONDIR, il fornitore iscritto all'Albo dovrà comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

L'aggiornamento dei requisiti e della documentazione può essere comunque richiesto periodicamente da FONDIR a sua discrezione.

ART. 11 - Decadenza dell'iscrizione dall'Albo fornitori

L'iscrizione all'Albo Fornitori decade nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni:



- a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in passato da FONDIR;
- c) mancata presentazione di offerta a seguito di invito, reiterata per 3 volte nell'arco di un anno; in questo caso la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
- d) cessazione di attività;
- e) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- f) mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione alla scadenza del periodo di 1 anno;
- g) mancato aggiornamento dei documenti/informazioni in fase di richiesta di iscrizione all'Albo;
- h) mancato positivo riscontro alla richiesta di aggiornamento della documentazione e dei requisiti richiesti da FONDIR;
- i) grave violazione di norme in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;
- j) mancato rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico FONDIR.

Della cancellazione per intervenuta decadenza viene data notizia all'operatore economico interessato mediante formale comunicazione a mezzo PEC.

Nelle ipotesi di cui alle suindicate lettere a), b) c) d) e) f) g) h) i) j) una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'Operatore prima di sei mesi dalla cancellazione.

ART. 12 - Stipulazione del contratto - verifiche e garanzie

I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi con valore stimato inferiore alla soglia comunitaria di riferimento sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:

- per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite PEC;
- mediante scrittura privata ovvero con atto pubblico notarile informatico.

In ragione della tipologia di affidamento, sono previste forme di garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, meccanismi di verifica della regolare esecuzione delle stesse ai quali subordinare l'erogazione dei corrispettivi, l'assenza in ogni caso di condizioni ostative ai pagamenti. Tale assenza verrà verificata attraverso l'acquisizione di un DURC regolare ed in corso di validità ed in assenza delle condizioni impeditive stabilite dall'art. 80 del Codice.

Resta esclusa l'acquisizione del DURC nei casi di pagamento per pronta cassa con l'utilizzo del fondo economale o attraverso carta di credito e/o di debito del Fondo, entro il limite di 1.000 euro, iva esclusa, nonché nei casi di acquisizione di prestazioni o servizi di pubblico interesse o di trasporto pubblico o comunque intervenuti al di fuori di un rapporto convenzionale continuativo e duraturo e quindi in forma occasionale (ad esempio, spese di vitto o di soggiorno).



Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatto salvo il caso di superamento delle soglie comunitarie per i contratti di servizi e forniture e, per i lavori, nei casi descritti dall'art. 36, comma 2, lett. c) e d) del Codice.